

COMUNICATO STAMPA

Trasformazione di attività per imposte anticipate in credito d'imposta I chiarimenti delle Entrate sulle Deferred Tax Asset

L'Agenzia delle Entrate illustra la disciplina fiscale del credito d'imposta derivante dalla trasformazione di attività per imposte anticipate (DTA) iscritte in bilancio, introdotta dal DI n. 225 del 2010 e successivamente modificata dal DI n. 201 del 2011. Con la circolare n. 37/E viene spiegato come determinare le DTA da trasformare in credito d'imposta quando si verifica una perdita d'esercizio, o nel caso di perdite fiscali. Inoltre, la circolare evidenzia le due finalità distinte della norma, quella agevolativa diretta alla generalità dei soggetti, per i quali la trasformazione delle DTA in credito d'imposta rappresenta una facoltà, e quella di vigilanza che interessa le banche e gli intermediari vigilati dalla Banca d'Italia, per i quali il meccanismo di conversione delle DTA in credito d'imposta è un'operazione automatica e obbligatoria.

A chi e come si applica - La circolare spiega come i due regimi funzionano sia in periodi di ordinaria attività d'impresa sia in caso di liquidazione volontaria, procedure concorsuali e di gestione della crisi.

Possono usufruire, inoltre, della disciplina anche le società estere che operano in Italia tramite una stabile organizzazione, a patto che non siano in liquidazione volontaria, assoggettate a procedure concorsuali o di gestione della crisi.

Come utilizzare il credito d'imposta - E' possibile usufruire del credito d'imposta ottenuto dalla trasformazione delle DTA in tre diverse modalità: compensazione, cessione al valore nominale, richiesta a rimborso della parte residua dopo le compensazioni. Le istruzioni operative per utilizzare il credito sono contenute nella risoluzione n. 94/E del 22 settembre 2011.

Sanzioni - Infine, il documento di prassi spiega che gli errori commessi nell'indicazione del credito d'imposta in dichiarazione sono sanzionati in relazione agli effetti che producono. Pertanto, anche per i soggetti per i quali la trasformazione è obbligatoria, nell'ipotesi in cui le DTA trasformabili non vengano, per sbaglio, integralmente trasformate, l'errore non è sanzionabile se non produce danni per l'Erario.

Il testo completo della circolare è disponibile sul sito Internet dell'Agenzia delle Entrate all'interno della sezione "Provvedimenti, Circolari e Risoluzioni". Su Fiscooggi.it sarà pubblicato un articolo sul tema.

Roma, 28 settembre 2012